

Legge sull'asilo

(LAsi)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del...¹,
decreta:

I

La legge del 26 giugno 1998² sull'asilo è modificata come segue:

Art. 17 cpv. 4

⁴ Il Consiglio federale provvede a rendere accessibile la consulenza in materia di procedura e di valutazione delle opportunità.

Art. 22 cpv. 6

⁶ L'Ufficio federale può in seguito attribuire il richiedente a un Cantone. Negli altri casi, l'ulteriore procedura all'aeroporto è retta dagli articoli 23, 29, 36 e 37.

Art. 23 cpv. 1

¹ Se non autorizza l'entrata in Svizzera, l'Ufficio federale può non entrare nel merito della domanda d'asilo o respingere la domanda d'asilo.

Art. 27 cpv. 4, periodo introduttivo e lett. c

⁴ Non sono attribuite ai Cantoni le persone per le quali non si è entrati nel merito della domanda d'asilo presso un centro di registrazione e procedura oppure la cui domanda d'asilo è stata respinta presso un siffatto centro. Questa norma non si applica segnatamente se:

c. l'esecuzione dell'allontanamento a partire dal centro di registrazione e procedura non è imminente.

RS

1 FF ...

2 RS 142.31

Art. 29 cpv. 3

³ L'audizione è messa a verbale. Questo deve essere firmato dai partecipanti.

Art. 29a (nuovo) Collaborazione all'accertamento dei fatti

Il Consiglio federale può concludere con Stati terzi e organizzazioni internazionali accordi concernenti la collaborazione all'accertamento dei fatti. Può in particolare concludere accordi concernenti lo scambio reciproco di informazioni per accertare i motivi di fuga di un richiedente nello Stato d'origine o di provenienza, l'itinerario seguito e il soggiorno in uno Stato terzo.

Art. 30

abrogato

Art. 31 Preparazione delle decisioni da parte dei Cantoni

D'intesa con i Cantoni, il Dipartimento può decidere che gli impiegati cantonali con contratto di diritto pubblico preparino decisioni sotto la direzione dell'Ufficio federale e a sua destinazione.

Art. 31a (nuovo) Decisioni dell'Ufficio federale

¹ Di norma l'Ufficio federale non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:

- a. può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'articolo 6a capoverso 2 lettera b nel quale aveva soggiornato precedentemente;
- b. può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento,
- c. può ritornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato precedentemente;
- d. può recarsi in uno Stato terzo per il quale possiede un visto e in cui può chiedere protezione;
- e. può recarsi in uno Stato terzo nel quale vivono persone con cui egli intrattiene rapporti stretti o suoi parenti prossimi.

² Il capoverso 1 lettere c-e non si applica qualora sussistano indizi secondo cui lo Stato terzo non garantisca una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1.

³ L'Ufficio federale non entra nel merito della domanda se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 18. Tale è il caso segnatamente qualora siano invocati esclusivamente motivi economici o medici.

⁴ Negli altri casi respinge la domanda d'asilo qualora non sia stata dimostrata o resa verosimile la qualità di rifugiato o in presenza di un motivo d'esclusione ai sensi degli articoli 52-54.

*Art. 32-35a**abrogati**Art. 36* Procedura prima delle decisioni

¹ In caso di decisione di non entrata nel merito secondo l'articolo 31a capoverso 1, al richiedente è concesso il diritto di essere sentito. Lo stesso vale se il richiedente:

- a. inganna le autorità sulla propria identità e tale fatto è stabilito dai risultati dell'esame dattiloscopico o da altri mezzi di prova;
- b. basa la sua domanda in modo determinante su mezzi di prova falsificati o contraffatti;
- c. si rende colpevole di un'altra violazione grave del suo dovere di collaborare.

² Negli altri casi ha luogo un'audizione secondo l'articolo 29.

Art. 37 cpv. 1 e 2, cpv. 3 (abrogato)

¹ Di norma, la decisione di non entrata nel merito dev'essere presa entro cinque giorni lavorativi dal deposito della domanda.

² Negli altri casi, di norma, la decisione dev'essere presa entro dieci giorni lavorativi dal deposito della domanda.

³ *abrogato*

Art. 37a (nuovo) Motivazione

La decisione di non entrata nel merito dev'essere motivata sommariamente.

*Art. 38**abrogato**Art. 39* Concessione della protezione provvisoria

Se dalle informazioni raccolte nel centro di registrazione e procedura o dall'audizione sui motivi d'asilo emerge che il richiedente fa manifestamente parte di un gruppo di persone da proteggere ai sensi dell'articolo 66, gli è accordata la protezione.

*Art. 40**abrogato**Art. 41**abrogato*

Art. 76 cpv. 3

³ Se l'esercizio del diritto d'essere sentiti fa apparire indizi di persecuzione, si procede a un'audizione in applicazione dell'articolo 29.

Art. 78 cpv. 4

⁴ Prima di revocare la protezione provvisoria, si procede a un'audizione secondo l'articolo 29.

Art. 80 cpv. 1

¹ I Cantoni d'attribuzione garantiscono aiuto sociale o soccorso d'emergenza alle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge. Riguardo alle persone che non sono state attribuite a nessun Cantone, il soccorso d'emergenza è prestato dal Cantone designato competente per l'esecuzione dell'allontanamento. I Cantoni possono affidare tutti o parte di questi compiti a terzi.

Art. 94 (nuovo) rubrica, cpv. 1, 2 e 3

Contributi federali per la consulenza in materia di procedura e di valutazione delle opportunità

¹ La Confederazione versa a terzi contributi per la consulenza in materia di procedura e di valutazione delle opportunità (art. 17 cpv. 4).

² Il Consiglio federale fissa gli importi forfettari dei contributi e le condizioni per la loro concessione.

³ La concessione dei contributi è retta da contratti di prestazione di diritto pubblico.

Art. 108 cpv. 1 e 2

¹ Il ricorso deve essere interposto entro 15 giorni o, se si tratta di decisioni incidentali, entro dieci giorni dalla notifica della decisione.

² Il termine di ricorso contro le decisioni di cui all'articolo 23 capoverso 1 e contro le decisioni di non entrata nel merito è di cinque giorni lavorativi.

Art. 109 cpv. 1, 2 (abrogato) e 4

¹ Il Tribunale amministrativo federale decide di norma entro cinque giorni lavorativi sui ricorsi contro le decisioni di cui all'articolo 23 capoverso 1 e contro le decisioni di non entrata nel merito.

² *abrogato*

⁴ Negli altri casi, di norma decide sui ricorsi entro 20 giorni.

Art. 110 cpv. 1

¹ Il termine supplementare per regolarizzare un ricorso è di dieci giorni; è di soli tre giorni per i ricorsi contro le decisioni di non entrata nel merito e contro le decisioni di cui all'articolo 23 capoverso 1.

II

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

*Allegato
(cifra II)*

Modifica del diritto vigente

La legge federale del 16 dicembre 2005³ sugli stranieri (LStr) è modificata come segue:

Art. 76 cpv. 1 lett. b cifre 1, 2 (abrogato) e 5

¹ Se è stata notificata una decisione di prima istanza d'allontanamento o espulsione, l'autorità competente, allo scopo di garantire l'esecuzione, può:

b. incarcerare lo straniero se:

1. sono dati motivi giusta l'articolo 75 capoverso 1 lettere a, b, c, f, g o h,

2. *abrogato*

5. non si entra nel merito della domanda d'asilo, la decisione d'allontanamento è notificata in un centro di registrazione e procedura e l'esecuzione dell'allontanamento è imminente .

...

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

³ RS 142.20

